

COMUNE DI  
S. ANGELO ALL'ESCA  
PROVINCIA DI AVELLINO




# PIANO REGOLATORE GENERALE

AI SENSI DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942 N° 1150 - SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI - LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1982 N. 14

COMITATO TECNICO REGIONALE  
SEZIONE PROVINCIALE  
AVELLINO

Esaminato nell'adunanza del  
Comitato in data 24 MAG. 1984  
voto n. 91h



TAV.

ELABORATO: REGOLAMENTO

7

EDILIZIO COMPOSTO DA  
N° 44 PAGINE NUMERATE DAL N. 1 AL N. 44  
del 24 SET. 1983

28 Nov 1983

S. ANGELO ALL'ESCA LI 24 SET. 1983

IL SINDACO

INS. P. IANNUZZO



I PROGETTISTI

ING. G. COVUCCIA  
ING. G. IANNUZZO



**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPITO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Art. 1  
Oggetto del regolamento**

L'attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale le sottoscrizioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente regolamento dalla Legge urbanistica di cui la L.R. n. 11/92, modificata ed integrata con l'aggregazione della legge 27 maggio 1993, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti o applicabili in materia.

**CAPITO II - RICHIESTA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA**

**ESAME DEI PROGETTI - PIANI**

**Art. 2  
Opere soggette ad autorizzazione**

Le opere intendo, nell'ambito del territorio comunale, realizzare nuove costruzioni, ampliare, modificare, o disegnare quelli esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente Regolamento.

In particolare sono soggette ad autorizzazione o concessione:

- a) sottoscrizione di aree a scopo ediliziatrici;
- b) opere di urbanizzazione;
- c) nuove costruzioni;
- d) ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali;
- e) trasformazione alle finalizzazioni attuali, ristruttura, riattamento di fabbricati.

- f) modifiche di destinazione d'uso;
- g) modifiche nell'ubicazione di costruzioni trasferibili;
- h) demolizioni;
- i) costruzione, restauro, modifica, demolizione, e ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti spazi di uso pubblico, chioschi permanenti e provvisori;
- l) scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere, fognature, acquedotti;
- m) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
- n) abbattimento di alberi in parchi e giardini privati ed in complessi alberati di valore ambientale;
- o) apertura e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche;
- p) costruzione o trasformazione di vetrine, collocamento di insegne, mostre, cartelli od affissi pubblicitari od indicatori, lumi, memorie, monumenti, costruzione di tettoie, pensiline, verande o tende all'esterno degli edifici, anche provvisorie, in luoghi pubblici, aperti o prospettanti luoghi pubblici;
- q) esecuzione di manutenzione straordinaria, qualora comporti installazioni di ponteggi o scale mobili o ponti volanti;
- r) installazione di condutture elettriche, telefoniche, di gas, ecc. sia da parte di privati che di Societa' concessionaria, nei suoli pubblici e privati e negli esterni di edifici esistenti;
- s) rivestimenti, decorazioni e tinteggiatura di edifici.

### Art. 3

#### Opere non soggette ad autorizzazione

Non sono soggette alla autorizzazione:

- a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazioni statali. Tali amministrazioni comunque devono depositare presso il Sindaco prima dell'inizio di qualsiasi opera la prova dell'accertamento di cui agli articoli 29 e 31 comma 2 della vigente legge urbanistica;
- b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune;
- c) le opere e le installazioni per le segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;
- d) le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che non comportino modificazioni dei fabbricati e comunque

non interranno edifici tutelati ai sensi della Legge 1  
giugno 49 n. 1089, salvo diversa disposizione dei piani  
particolari aggiuntati.

3) le opere di assoluta urgenza e di necessità  
immediata, ordinate dal Sindaco.

#### Art. 4 (Progettisti e costruttori)

La progettazione di fabbricati deve essere effettuata da  
lavoratori specializzati in materia edilizia: Ingegneri,  
costruttori, tecnici, Dottori Agronomi e Periti nell'ambito  
delle rispettive competenze.

I suddetti professionisti devono essere iscritti nella  
filiata professionali.

Il progettista, specialmente per quanto riguarda la  
struttura in cemento armato, deve essere debitamente  
abilitato e avvalersi di un tecnico che possa assumersi la  
responsabilità intrinseca l'esecuzione delle opere.

#### Art. 5 Domanda di concessione edilizia e allegati a corredo della domanda

La domanda di concessione compilata in competente ova-  
da bolla, deve essere diretta al sindaco.

In caso di cessione sia richiesta dal proprietario  
dell'area ediliziosa, la domanda deve contenere lo  
stesso indirizzo e la firma dello stesso e del  
progettista.

Se il precedente non è proprietario dell'area  
ediliziosa, la domanda deve contenere oltre lo  
stesso indirizzo e la firma dello stesso e del  
progettista anche l'indirizzo del proprietario dell'area.

Per le case ediliziarie appartenenti a persone  
giuridiche, la domanda di concessione deve essere avanzata  
dagli organi che ne hanno la legale rappresentanza.

La domanda di concessione edilizia deve essere  
corredata da:

1) modello quadro statistico, accompagnato da  
scheda delle informazioni riportante i dati base  
necessari alla dichiarazione, quali quote stradali, quote  
della fornitura, affiancamenti, indici e vincoli particolari  
prescritti da strumenti urbanistici vigenti o da altre  
norme;

2) certificato catastico di mappa o tipo di  
fraccionamento, riferito ad una data non anteriore a 6 mesi;

3) planimetria dell'area di fatto in rapporto non

inferiore a 1:500 con le indicazioni delle proprietà confinanti per una profondità di almeno 50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori, e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;

4) documentazione fotografica dello stato di fatto;

5) planimetria in rapporto normalmente non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e distanze, l'opera progettata. In essa devono essere rappresentati: l'andamento altimetrico dell'area e delle zone circonvicine, la sistemazione della zona non edificata (posteggi, piazzole di scarico, depositi materiali, lavorazioni allo scoperto, giardini, ecc.) le recinzioni, gli ingressi e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;

6) disegni, normalmente in rapporto 1:100 delle piante di tutti i piani e della copertura dell'opera, con l'indicazione di:

- destinazione d'uso dei locali;
- quote planimetriche ed altimetriche;
- dimensione delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse);
- indicazione dei rapporti di illuminazione;
- ingombri degli apparecchi igienici nei locali di abitazione e nei servizi;
- ubicazione e dimensione delle canne fumarie (con specifica del tipo adottato), dei pluviali e degli scarichi;
- strutture portanti (C.A., acciaio, murature, ecc.);
- nella pianta degli spazi aperti, pavimentazione, recinzione, arredi esterni, cordonate, tappeti erbosi, arbusti e piante nonché della rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse a depurazione biologica, quote e diametri delle condotte, ecc.);
- i materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde ed i relativi punti di calata delle pluviali, i lucernari ecc.

Nel caso di edifici costruiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredata da piante delle singole cellule nel rapporto 1:50.

Qualora si trattasse di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di

destinazione degli stessi;

7) disegni quotati, normalmente, in rapporto a 1:100 di sezioni dell'opera messe in relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al piano di campagna originario ed al caposaldo fissato nella scheda del terreno, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni devono essere in numero necessario alla comprensione dell'opera;

8) disegni a semplice contorno, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e di relativi infissi, dei materiali impiegati e loro colore, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;

9) disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore.

Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra;

10) documentazione sulle destinazione d'uso, sulle attivita' e sugli impianti, in caso di opere complesse - (edifici o locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, magazzini, ecc.) - delle quali anche accurati disegni non chiariscono i rapporti con l'ambiente esterno, pubblico o privato, e le caratteristiche funzionali;

11) rilievo quotato in scala minima di 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni piu' indicative, con documentazione fotografica;

12) disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza tratteggio le murature che si intendono conservare, con tratteggio grigio le murature che si intendono demolire.

Le piante di progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente numero 6) devono analogamente indicare senza tratteggio le murature conservate, con tratteggio grigio quelle demolite e con empitura nera quelle nuove. In

caso di strutture da sostituire, queste devono essere indicate con opportuno retino. i prospetti delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafica;

13) relazione illustrativa;

14) dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che e' accessorio al costruendo edificio, a norma dell'art.6 e 7 della Legge 5 marzo 1963 n.246;

15) nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

16) nulla osta, ove richiesto, della Sovrintendenza ai Monumenti;

17) nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile per le zone sismiche;

18) autorizzazione, ove del caso, alla concessione di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori dei centri abitati.

Di tale elenco, i documenti da presentare a corredo della domanda, sono specificati nella tabella allegata B), secondo la categoria di opere per cui si chiede l'autorizzazione.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 e 12 devono essere riuniti in una unica tavola di altezza non superiore a 93 cm. e della lunghezza necessaria; tale tavola dovrà essere presentata in copie riprodotte, piegate secondo il formato UNI, delle quali una bollata a norma di legge. Tutte le tavole di cui al precedente e la relazione illustrativa devono esser firmate dal progettista il quale deve opporvi anche il proprio timbro indicante l'appartenenza all'albo professionale.

Per opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale sono necessarie tre copie; per le opere la cui approvazione non si esaurisce nell'ambito comunale, sono necessarie almeno quattro copie.

#### Art. 6

#### Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di concessione edilizia corredata dai documenti di cui al precedente art.5 deve essere presentata all'Ufficio Comunale, il quale dopo avere controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data di ricevimento.

## Art. 7

## Procedura per l'esame dei progetti e pareri

Le domande di concessione edilizia vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Qualora sia necessaria, durante l'iter di esame, la richiesta di chiarimenti o la presentazione di altri elaborati, l'iter viene interrotto, previa comunicazione scritta al titolare della domanda, e la pratica, protocollata con un nuovo numero d'ordine, inizia nuovamente l'iter dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti o elaborati.

Qualora si renda necessario richiedere una ulteriore documentazione, l'iter resta sospeso per un periodo non superiore a 90 giorni. Scaduto inutilmente tale periodo di tempo la domanda presentata cessa di avere qualsiasi validità.

Fino al 31.12.1984 valgono le disposizioni di cui alla legge 25.3.1982 n. 94 art. 8.

Tutti i progetti devono essere sottoposti obbligatoriamente all'esame:

- dell'Ufficiale Sanitario, per quanto di sua competenza;

- del Veterinario Comunale limitatamente ai fabbricati destinati all'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;

- dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per la osservanza delle norme del presente regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione (quote piano -altimetrico, allineamenti, distanze, ecc.), per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, e per la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o del relativo impegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della concessione.

- della Commissione Edilizia per parere di competenza.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti i relativi permessi od autorizzazioni.

### Capo III - COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINAZIONI DEL SINDACO

art. 8

(Commissione edilizia. Composizione)

E' istituita la Commissione Edilizia Comunale, composta:  
Membri di diritto:

- 1) Dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- 2) dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato;
- 3) dall'Ufficiale Sanitario o da suo delegato;
- 4) dal Comandante del Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;

Membri eletti:

- 1) n. 4 membri nominati dal Consiglio Comunale scelti tra persone che abbiano una competenza tecnica, estetica, amministrativa in materia edilizia ed urbanistica, di cui almeno uno laureato in architettura o ingegneria.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto a voto, un impiegato del Comune, all'uopo designato dal Sindaco.

I Commissari di nomina consiliare durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti.

Il Commissario di nomina consiliare che cessa dall'ufficio prima della scadenza del biennio viene sostituito sempre mediante nomina consiliare ed il sostituto resta in carica fino al compimento del biennio per il quale era stato nominato il Commissario sostituito.

I Commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

La decadenza su richiesta del Sindaco, e' dichiarata dal Consiglio Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Ai Commissari e' attribuito un gettone di presenza in misura uguale a quello previsto per le Commissioni delle Amministrazioni dello Stato.

Ai Commissari di nomina consiliare, residenti fuori del territorio del Comune, oltre al gettone di presenza, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

Possono partecipare alle sedute della C.E. uno o più esperti, senza diritto di voto, invitati dal Sindaco per problemi di complessa soluzione.

ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA

Tabella B

OPERE SOGGETTE  
ALLA AUTORIZZAZIONE  
(vedi art. 2)

|  | 1                  | 2              | 3                      | 4                     | 5           | 6            | 7       | 8         | 9              | 10             | 11                          | 12          | 13        | 14                   | 15                    | 16             | 17                 | 18                                    |
|--|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| Questionario   | Estratto autentic. | Estratto mappa | Planim. stato di fatto | Fotog. stato di fatto | Plan. 1:200 | Planta 1:100 | Sezioni | Prospetti | Particolari    | Documentazioni | Rilievo edifici da demolire | Demolizione | Relazione | Dichiarazione valore | N.O. Vigili del Fuoco | N.O. Soprint.  | N.O. zone sismiche | N.O. accessi strade statali e provin- |
| ottizzazione di aree   |                    |                |                        |                       |             |              |         |           |                |                |                             |             |           |                      |                       |                |                    |                                       |
| Opere di Urbanizzazione  | 0                  | 0              | 0                      | 0                     | 0           |              |         |           |                |                |                             |             | 0         |                      |                       |                |                    | 05                                    |
| reprogetto <sup>1</sup>  | 0                  | 0              | 0                      | 0                     | 0           | 0            | 0       | 0         |                |                |                             |             | 0         |                      |                       |                |                    |                                       |
| nuove costruzioni residenziali fino 1.500 mc.                          | 0                  | 0              | 0                      | 0                     | 0           | 0            | 0       | 0         |                |                |                             |             | 0         | 0                    | 0                     | 0 <sup>3</sup> | 0 <sup>4</sup>     | 0 <sup>5</sup>                        |
| nuove costruzioni residenziali oltre 1.500 mc.                         | 0                  | 0              | 0                      | 0                     | 0           | 0            | 0       | 0         |                |                |                             |             | 0         | 0                    | 0                     | 0 <sup>3</sup> | 0 <sup>4</sup>     | 0 <sup>5</sup>                        |
| altre nuove costruzioni  | 0                  | 0              | 0                      | 0                     | 0           | 0            | 0       | 0         | 0 <sup>2</sup> |                |                             |             | 0         | 0                    | 0                     | 0 <sup>3</sup> | 0 <sup>4</sup>     | 0 <sup>5</sup>                        |
| ampliamenti, sopravv. e ristrutturazione, ricostruzione anche parziale | 0                  | 0              | 0                      |                       |             | 0            | 0       | 0         |                |                |                             |             | 0         | 0                    |                       |                |                    |                                       |
| trasformazioni interne, riattazioni di fabbricati                      | 0                  | 0              | 0                      | 0                     |             | 0            | 0       |           |                |                |                             | 0           |           | 0                    |                       |                |                    |                                       |
| restauri   | 0                  | 0              | 0                      | 0                     |             | 0            | 0       | 0         |                | 0              | 0                           | 0           | 0         | 0                    | 0                     | 0              | 0                  |                                       |
| modifiche di destinazione d'uso  | 0                  |                | 0                      |                       |             |              |         |           |                |                |                             |             | 0         |                      |                       |                |                    |                                       |
| variazione dell'ubicazione di costruzioni trasferibili                 | 0                  | 0              | 0                      | 0                     |             |              |         |           |                |                |                             |             | 0         |                      |                       |                |                    |                                       |
| demolizioni  | 0                  | 0              | 0                      | 0                     |             |              |         |           |                |                |                             | 0           |           |                      |                       |                |                    |                                       |

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18             |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|
| Costruzione, restauro, modifica, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recisioni prospicienti spazi di uso pubblico, chioschi                 | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |    |    |    |    |    |                |
| Scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere, fognature, acquedotti   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   |   |    |    |    | 0  |    |    |    |    |                |
| Cappelle, edicole, monumenti funebri in genere  | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |    |    |    | 0  |    |    |    |    |                |
| Abattimento di alberi in parchi e giardini pubblici e privati od in complessi alberati di valore  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |    |    |    | 0  |    |    |    |    |                |
| Aperture e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche  | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   |   |    |    |    | 0  |    |    |    |    | 0 <sup>5</sup> |
| Costruzione o trasformazione vetrine, collocamento insegne, mostre cartelli, affissi pubblicitari, lumi memorie, tettoie, pensili e, verande, tende | 0 |   | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| Monumenti   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |    |    |    | 0  |    |    |    |    | 0              |
| Manutenzione straordinaria con installazione di posteggi, scale mobili, ponti volanti   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| Condutture elettriche telefoniche, tubaz. gas   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | .              |
| Avvestimenti, decorazioni, tinteggi di edifici  | 0 |   | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 |   |    |    |    | 0  |    |    |    |    |                |

- E' sottoposto ad un parere di massima; per ottenere la concessione edilizia e' necessaria la presentazione del progetto definitivo di cui alle seguenti categorie di opere.

- Per edifici commerciali, agricoli, industriali, attrezzature scolastiche, magazzini ecc.
- Ove del caso cioè: zone storiche, con vincolo paesistico ecc,
- Per zone sismiche.
- Fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.R.G..

Art. 9  
(Compito della Commissione Edilizia)

La commissione e' chiamata ad esprimere parere consultivo:

- a) sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
- b) sui progetti dei piani regolatori generali, sui piani particolareggiati di esecuzione e sulle lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
- c) sulle questioni di ambiente urbano e naturale, onde salvaguardare e valorizzare peculiari caratteri;
- d) sull'inserimento nel territorio di qualsiasi opera che possa comunque modificarlo;
- e) sulle opere pubbliche del Comune;
- f) in particolare su tutte le opere, nuove o di trasformazione esterna o di rivestimento e colore di edifici esistenti, siano essi pubblici o privati, semipermanenti o provvisori, qualunque destinazione abbiano;
- g) sul rinnovo di concessione edilizie.

La Commissione esprime parere sulle leggittimita' delle opere proposte, sul valore architettonico, sul decoro, e sull'ambientazione delle opere nel rispetto della espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato nonche' sulla rispondenza del patrimonio edilizio e dei pubblici servizi alle necessita' di uso.

Art. 10  
(Adunanza della Commissione Edilizia)

La commissione Edilizia si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La commissione e' convocata dal Presidente con invito scritto.

Per la validita' delle adunanze devono intervenire almeno la meta' dei membri tra i quali il Presidente.

Il Presidente designa tra i Commissari di volta in volta i relatori sui singoli progetti.

La Commissione ha facolta' di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

I Commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione dei progetti da essi elaborati od alla esecuzione dei quali siano comunque interessi.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve esserne fatto esplicito riferimento a verbale.

I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, del parere dato.

I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Del parere della Commissione il Segretario riferisce sommariamente sull'incarto relativo ad ogni domanda esaminata ed appone sul relativo progetto la dicitura "ESAMINATO dalla Commissione Edilizia..." completando con la data e la firma del Presidente e di un Commissario di volta in volta designato.

#### Art.11

##### (Sottocommissioni edilizie - Compiti e procedimenti)

E' istituita una Sottocommissione edilizia col compito di esaminare ed esprimere parere sui progetti di evidente lieve entita'.

Essa e' composta:

a) dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale - Presidente e relatore;

b) dall'Ufficiale Sanitario del Comune o da suo delegato;

c) da uno dei membri elettivi ingegnere o architetto scelto a turno dalla Commissione Edilizia.

E' convocata per iscritto dal Sindaco o da un suo delegato ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che vi fosse necessita'.

Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. I pareri devono essere adottati alla unanimita'; in caso contrario la pratica deve essere rinviata alla Commissione Edilizia.

Si applicano, in quanto compatibile, le altre norme del presente Regolamento.

#### Art.12

##### (Determinazione del Sindaco sulla domanda)

Il rilascio della concessione e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all'impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.

Il rilascio della concessione edilizia nell'ambito dei lotti di una lottizzazione e' subordinata all'impegno del

lottizzante alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.

La concessione invece non puo' essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell'agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi.

Il rilascio della concessione e' altresi' subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico Comunale di:

- ricevuta di pagamento degli oneri cui alla legge n.10/77;

- ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle quote a favore delle casse di previdenza per professionisti ed analoghe provvidenze;

La concessione edilizia viene notificata al richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal Comune.

Il rilascio della concessione edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia, sotto la propria responsabilita' e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini per la impugnativa.

Chiunque puo' prendere visione presso gli Uffici comunali, dalla concessione edilizia e dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e verbali della Commissione Edilizia e ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non puo' comunque dare inizio ai lavori.

Fino al 31.12.1984 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 25.3.1982 n.94 art. B.

## Art.13

(Titolo della concessione edilizia e variazioni)

La concessione edilizia e' personale ed e' valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale e' intestata.

Gli eredi e gli aventi causa dal titolare della licenza possono chiedere la variazione dell'intestazione della licenza ed il Sindaco, una volta accertata la legittimita', provvede alla relativa variazione.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validita' e di decadenza prevista per la concessione originaria.

## Art.14

(Validita', decadenza della concessione edilizia)

La concessione ha validita' di mesi 12; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato, entro lo stesso termine predetto, puo' presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo.

Il rinnovo puo' essere accordato per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi, su parere della Commissione edilizia.

La decadenza della concessione si verifica quando le opere di cui al precedente articolo 2 non siano ultimati nel termine di 36 (trentasei) mesi consecutivi dalla data di inizio e puo' essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario.

La decadenza della concessione si verifica, inoltre, nell'ipotesi prevista dall'art.31 della Legge 17 agosto 1942, n.1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967 n.765. Per quanto sopra non richiamato vale quanto disposto dall'art.4 della legge 28.1.1977 n.10.

## Art.15

(Varianti al progetto)

Qualora si manifesti la necessita' di variare al progetto gli interessati possono presentare i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

Resta stabilito che con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini di validita' e di decadenza previsti per il progetto originario.

La presentazione di varianti e' ammessa in corso d'opera; in questo caso qualora entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validita' ed efficacia ad ogni conseguente effetto e la ripresa dei lavori già previsti nel progetto originario equivale ad esplicita rinunzia alla variante stessa.

#### Capo IV - ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

##### Art.16

(Inizio dei lavori. Punti di linee e di livello.  
Attacchi fognature e acquedotti)

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritti al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale e' tenuto ad effettuare tali adempimenti. In caso di inadempienza il privato potra' mettere in mora l'Amministrazione e, trascorsi altri 60 gg. potra' comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi.

Le determinazioni di cui al comma 1 vengono effettuate a spese del richiedente che e' tenuto altresi' a fornire il personale ed i mezzi necessari.

Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.

In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare della licenza edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.

##### Art.17

(Direttore dei lavori e costruttore)

Il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori nonche' il nominativo e la residenza del costruttore.

Il direttore dei lavori e il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell'inizio delle opere, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato.

Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalita' di cui sopra.

Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge o di regolamento, come delle modalita' esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.

Art. 18  
(Ordine di cantiere)

Il cantiere in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), di positivi rifrangenti ed integrazioni d'iluminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne e' responsabile.

Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con l'indicazione dell'opera ed i nomi e cognomi del titolare della concessione, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell'assistente.

In cantiere devono essere conservate la concessione edilizia e i calcoli in uso, la copia dei disegni approvati, a disposizione dell'Autorita' comunale e regionale nonché quanto prescritto dall'art. 9 e sg. della Legge 5 novembre 1971 n. 1636 e legge 2.2.1974 n. 64.

Art. 19  
(Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico)

Nel caso di necessita' di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Sindaco, con indicazione piu' accurata dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione e' rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed e' subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed a versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.

Trascorsi due secondi anni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cauzionale viene sostituito per intero o in parte a seconda

che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

Art.20  
(Visite di controllo: termine e modalita')

Il titolare della concessione edilizia nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali di edifici, e' tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto al Sindaco:

- all'inizio dei lavori, il controllo dei punti fissi di linea e livello;
- alla copertura dell'edificio, per l'accertamento della rispondenza della volumetria generale dell'edificio rispetto a quella di progetto;
- alla fine dei lavori, per le verifiche finali.

In tutti gli altri casi il titolare della concessione edilizia e' tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto, al Sindaco:

- all'inizio dei lavori;
- alla fine dei lavori.

Le visite da parte dei servizi comunali possono avvenire entro i seguenti termini computati a partire dalla data delle rispettive comunicazioni:

- 7 giorni per l'inizio dei lavori;
- 20 giorni per la copertura dell'edificio;
- 30 giorni per la fine dei lavori.

Il titolare della concessione deve fornire mano d'opera, strumenti e mezzi necessari per l'effettuazione della visita.

Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere.

La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della concessione edilizia, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilita' circa l'inososservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.

Art.21  
(Norme particolari per i cantieri)

Si richiamano espressamente:

- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi di opera di qualsiasi tipo, dell'uso della energia elettrica, e di combustibili e dei macchinari;
- le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- l'obbligo a termine di legge, della denuncia di

eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;

- la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

#### Capo V - AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITÀ E DI AGIBILITÀ

##### Art. 22

(Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e di agibilità)

Per gli edifici nuovi o trasformati destinati all'abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo e comunque al ricevimento ed alla permanenza di persone o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali, etc. è necessaria l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, rispettivamente, prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l'uso. Ogni trasgressione è punita ai sensi di Legge.

##### Art. 23

(Domanda e procedura per l'autorizzazione di abitabilità e di agibilità)

Il titolare della concessione edilizia per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità deve indirizzare al Sindaco apposita domanda, in carta da bollo, quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico.

La visita di controllo viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, e da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e da parte dell'Ufficio Sanitario.

Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dovranno essere avvertiti a mezzo di apposita comunicazione e potranno essere presenti.

L'Ufficio Tecnico Comunale verifica la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite; l'Ufficio Sanitario verifica la corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti nonché la presenza o meno di cause di insalubrità.

L'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, viene rilasciata dal Sindaco entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti, e dopo che il titolare della concessione abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.

**TITOLO II**  
**PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE,**  
**ANTINGENDIO, DIVERSE E CARATTERISTICHE DI**  
**URBANIZZAZIONE**

**Capo I - ELEMENTI DI ABITABILITÀ**

Art. 24

(Classificazione dei locali)

Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.

A.1 - Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;

- uffici, studi aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.

A.2 - negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;

- laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;

officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;

- parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

S.1 - servizi e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva nei complessi scolastici e di lavoro;

S.2 a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superficie o 8 metri di lunghezza;

c) magazzini e depositi in genere;

d) autorimesse di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza;

f) lavanderia, stenditori e legnaiet;

S.3 a) disimpegni inferiori a 10 mq.;

b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;

c) vani scala collegati solo a due piani;

d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione su parere della Commissione Edilizia.

#### Art. 25 (Caratteristiche dei locali)

Tutti i locali di Cat.A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell'ambiente. Il rapporto tra le superfici delle finestre e del pavimento deve essere non inferiore a 1/8.

Le dimensioni minime dei locali devono essere:

- lineari planimetriche ml. 2,10;
- superficiale mq. 9 (con l'eccezione di quelli destinati a negozio, di mq. 30);
- cubiche mc. 27.

L'altezza minima dei locali di categoria A 1), senza che ciò possa portare diminuzione alla cubatura sopra indicata, può essere consentita in metri 2,70 netti; per la categoria A 2) deve essere pari ad almeno metri 3,50.

I locali di categoria S. possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salve le eccezioni delle centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12; in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore di mq. 0,4.

Le dimensioni minime dipendono dalla particolare attribuzione dei locali; l'altezza minima consentita è di metri 2,30, con la eccezione dei locali destinati a cantina, o garage, per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a metri 2,00.

Cantine ed autorimesse la cui altezza utile sia superiore a ml. 2,50 sono considerati, per l'osservanza degli edifici volumetrici posti dal P.R.G. di categoria A.

I locali di Cat.S.1) non possono avere accesso diretto da locali di Cat.A se non attraverso disimpegno, salve il caso di unità edilizia (appartamento, complesso, ufficio, albergo, etc.) con più servizi igienici di cui almeno uno, deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali sui quali sono specificatamente attribuiti.

I cavedi, quando esplicitamente ammessi dalle norme di

attuazione del P.R.B. dovranno avere angoli compresi tra 80 gradi e 100 gradi, potranno areare e illuminare solo locali di cat. S.1 ed S.2; nessuno aggetto interno potra' superare i 5 cm. salvo la ronda che tuttavia sara' contenuta in 30 cm.

Il fondo del cavedio dovrà essere lasticato per assicurare il deflusso delle acque piovane e l'accesso diretto dai locali comuni e dovrà avere una superficie minima di mq. 1,5. La distanza media minima fra le pareti fronteggianti del cavedio dovrà essere di ml. 4,50.

Art. 26  
(Impianti speciali)

Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, la cui esecuzione deve essere affidata a ditta specializzata, l'Amministrazione, su parere dell'Ufficiale Sanitario, puo' caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di cat.A ed S.

Alla domanda di concessione edilizia, deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio della concessione deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto. Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità dei locali, e' subordinata al collaudo dell'impianto effettuato dall'Ufficiale Sanitario.

In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione soltanto per i locali di Categoria S, aperte, in sommità ed in basso a creazione di tiraggio naturale. Esse comportano almeno una tubazione di richiamo d'aria per i locali da ventilare.

Iali canne di ventilazione possono essere ammesse solo previo parere dell'Ufficiale Sanitario, per particolari tipi di edificio e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive e di dimensionamento.

Art. 27  
(Soffitti inclinati)

Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza minima consentita, viene assunta la media delle altezze, che deve essere almeno uguale ai minimi sopraindicati, e con minimo assoluto di m.2,00 per i locali di Cat.A.

Art. 28  
(Classificazione dei piani)

Sono piani abitati quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di Cat. A.1, A.2 ed S.1.

Sono piani non abitati quelli in cui si trovano i locali di Cat. S.2 o S.3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di Cat. A.1 e A.2 appartenenti a piano abitabili sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1,10 della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.

Art. 29.  
(Piano seminterrati)

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l'edificio possono essere utilizzati per destinazione di Cat. A.2 purché: l'altezza netta sia non inferiore a m.3,00, la quota del soffitto sia in media metri 1,20 più alta della quota del marciapiede; esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino attraverso una relazione con calcoli ed elaborati da sottoporre al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, al di sotto del piano di posa del vespaio.

L'Amministrazione si riserva di esaminare deroghe eventuali a fabbricati compresi nella zona storica, sotto particolari condizioni da stabilire caso per caso.

Art. 30  
(Sottotetto)

I vani sotto le falde di tetto, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non debbono avere altezze medie eccedenti i m.2,00, lucernari di illuminazione, di superficie maggiore di mq.0,40 e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.

Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza media sia non inferiore ai m.2,70 e che le eventuali intercapedini di isolamento, che devono avere una altezza non superiore a m.0,50 siano inaccessibili.

In corrispondenza della copertura dei soli volumi tecnici (vani comando ascensore - lavanderia - stenditori), la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernai di dimensione

maggiori di quelle sopradette.

## Capo II - PARAMETRI EDILIZI E DISTANZA TRA I FABBRICATI

### Art. 31 (Parametri edilizi)

SU = superficie utile. La somma delle superfici lorde di tutti i piani (compreso le scale e i vani ascensori) fuori ed entro terra ad esclusione delle autorimesse (nella misura non superiore a 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione), delle cantine, dei servizi tecnici del fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento, ecc.), dei porticati di uso pubblico e dei balconi incassati.

SC = superficie coperta. Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti come balconi e sporti di gronda, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.

HF = altezza delle fronti. Ai fini della determinazione dei distacchi. L'altezza di ciascun fronte del fabbricato è data dalla differenza fra la più bassa delle due quote:

- a) media del marciapiede o del terreno;
  - b) piano di calpestio del piano terreno;
- e la più alta delle due quote:
- a) soffitto dell'ultimo piano abitabile sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolata nel punto medio);
  - b) bordo superiore della linea di gronda o media dell'inclinazione delle coperture.

H = altezza del fabbricato. Media dell'altezza delle varie fronti.

V = volume. La somma dei prodotti delle superfici utili di ogni piano, per le relative altezze lorde (misurate da pavimento a pavimento).

VI = indice di visuale libera. Rappresenta il rapporto che deve esistere tra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona o di proprietà, dai cigli stradali, dalle altre fronti dello stesso edificio e l'altezza HF delle fronti stesse.

### Art. 32 (Distanza tra i fabbricati e visuale libera)

Le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse zone del P.R.G. sono quelle prescritte nelle norme di attuazione del P.R.G.

Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con

previsioni pianovolumetriche, sono ammesse distanze diverse da stabilirsi secondo i seguenti criteri:

1) Il profilo di ogni edificio, ricavato dell'intersezione di ogni sua fronte con un piano verticale ad essa fronte ortogonale, deve sempre essere contenuto entro un angolo di visuale libera costante in modo che il rapporto fra la distanza di ogni fronte del vertice (posto sul limite di visuale libera) e l'altezza H della fronte stessa sia costante ed uguale ad un valore pari a 0,5.

La distanza D così determinata rispetto al limite di visuale libera, non può in ogni caso essere inferiore a ml.5 (criterio di visuale libera).

2) Il distacco minimo fra due fronti prospicienti di due edifici separati che sorgono sullo stesso lotto o fra due fronti prospicienti dello stesso edificio è:  $D = xh^2$ , e non può in nessun caso essere inferiore a 10 metri.

3) Nel caso in cui le fronti formino un angolo minimo di 90 gradi le parti delle fronti delimitate dalla sovrapposizione delle zone di visuale libera possono avere soltanto finestre di locali di categoria S.

4) Il criterio di visuale libera non si applica per le fronti prospicienti di uno stesso corpo di fabbrica che siano prive di finestre o che abbiano solo finestre di scala.

5) Il criterio di visuale libera non si applica nel caso di fronti costituenti rientranze altimetriche o planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica quando dette rientranze abbiano una profondità non superiore alla metà della loro larghezza.

6) Volumi aggettanti (bow-windows), balconi chiusi lateralmente o grigliati, aggettanti dalle fronti degli edifici verso spazi pubblici e privati, non devono costituire limitazioni di visuale laterale per gli edifici finiti e contigui e perciò devono distare dal confine in proiezione orizzontale almeno ml.3,00 assoluti, o in media in caso di pareti inclinate.

Per i balconi aperti, invece, tale distanza deve essere non minima di ml.1,50: i bow-windows sono soggetti al criterio della visuale libera. L'aggetto dei balconi aperti, su pareti prospiciente verso un confine di proprietà posto in corrispondenza del limite di visuale libera della parete, o verso la fronte di un altro edificio, anche se della stessa proprietà, non può superare il 1/4 della profondità della visuale libera che compete alla parete stessa.

### Capo III - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE

#### Art.33 (Salubrità del terreno)

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

#### Art.34 (Isolamento dalla umidità)

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali di Cat.A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat.A.2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art.29.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat.A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

#### Art.35 (Isolamento termico)

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat.A ed E.1, devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le pareti. ( $K = 1,4$ ).

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga. Le

pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti. ( $K = 2,2$ ).

Art. 36  
(Isolamento sonoro)

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazione a più alloggi. I solai devono essere costituiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. per frequenza fra 100 e 3000 hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno.

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensore, impianti idro-sanitari, di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo per l'agibilità dei locali, l'Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l'efficacia.

Le stutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze, devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contrasto con esse.

Negli spazi interni degli edifici non dovrebbero esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 5%.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività

industriali od ufficiali devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento sonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività"

Art.37  
(Cucine in nicchia)

In alloggi di superficie netta fino a mq.100 possono essere consentite cucine in nicchia, con cubatura massima di mc.15, purché appartenenti su altro locale regolamentare di almeno mc.25 (complessivamente mc.40) e purché non esista ne' parete ne' infisso tra i due locali, e le stessa nicchia risulti dotata di canna fumaria e di canna di aspirazione indipendente di almeno 200 cmq. di sezione.

Art.38  
(Fognature)

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, all'innesto della fognatura per le acque nere o, in mancanza di questa, in fosse settiche scaricate, (non sono ammessi i pozzi perdenti) di dimensioni proporzionate all'edificio secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, poste almeno ad 1 ml. dal perimetro dell'edificio e 10 ml. da pozzi e prese idriche. Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e secondaria con conduttore di aerazione aperte fino alla copertura.

Nei cortili, negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura, in mancanza di questa, a mezzo di pozzi perdenti, oppure di canalizzazioni scoperte verso la campagna; queste non dovranno mai essere su suolo stradale o pubblico. L'amministrazione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo avere ottenuto speciale autorizzazione del Comune.

I tubi d'acqua pura o lurida, quelli di gas e simili e loro diramazioni possono essere sistemati sul confine in deroga a quanto stabilito dall'art.889 del Codice Civile.

Art.39  
(Impianti minimi)

Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica. È prescritta almeno

una canna fumaria.

In uffici, negozi, laboratori, ecc., a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, possono essere consentiti servizi igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti, e dotati di antilatrine con lavabi.

I WC inoltre devono essere dotati di sifone allacciato alla canna di ventilazione.

#### Art. 40

##### (Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua)

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio.

Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi privati ma in tal caso deve risultare potabile dall'analisi dei Laboratori d'Igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'autorità sanitaria.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto.

Gli edifici con locali abitabili con pavimento posto ad altezza superiore ai ml. ( ) devono essere dotati di apparecchio di sollevamento di acqua (autoclave) anche se prelevata dall'acquedotto comunale.

Per l'esercizio di tali impianti è prescritta l'autorizzazione preventiva da parte del Comune, il quale ha facoltà in ogni tempo in relazione alle particolari situazioni del servizio di distribuzione dell'acqua.

#### Art. 41

##### (Camere oscure - Impianti termici)

Camere oscure laboratori scientifici ed autorimesse a più posti-macchina devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall'esterno ed una di evacuazione, così da assicurare almeno cinque ricambi d'aria all'ora.

Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto in particolare riguardo a quelle contro l'inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità.

## Capo IV - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

Art. 42  
(Copertura)

Gli edifici di altezza superiore a metri 13 di nuova costruzione devono avere le strutture orizzontali e di copertura incombustibili.

I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc. devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti inferiormente da soletta in cemento armato, di almeno 4 cm. di spessore.

Art. 43  
(Pareti divisorie)

Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite pareti divisorie mobili, aventi caratteristiche di infisso.

Art. 44  
(Scale e ascensori)

La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di piu' di due piani deve essere non inferiore a metri 1,10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. Ogni scala in edifici fino a 30 metri di altezza puo' servire fino ad un massimo di 500 mq. di superficie coperta per piano, ma mai piu' di quattro alloggi per piano.

Ogni scala che serve edifici da metri 17 a metri 30 di altezza deve essere dotata all'ultimo piano di una apertura munita di infisso apribile dal piano terreno. Sono consentite scale interne "a pozzo" soltanto in edifici di altezza non superiore ai metri 14.

## Art. 45

(Scale, ascensori e bocche antincendio in edifici alti)

Ogni scala, in edificio superiore a metri 24 di altezza, deve essere fornita al piano terreno e a piani alterni di una bocca antincendio.

In edifici di altezza superiore a metri 30, una scala non puo' servire piu' di 400 mq. di superficie coperta, quelle eventuali ulteriori non possono servire piu' di 300 mq. o frazione. In questi casi, la scala deve essere del tipo a tenuta di fumo.

## Art. 46

(Canne fumarie)

Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura: in questi casi sono da evitare i contatti con vani d'ascensore.

Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all'igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.

## Art. 47

(Rinvio a leggi particolari)

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti edili, impianti termici, autorimesse, depositi di materie infiammabili sono soggetti inoltre a norme e prescrizioni tecniche degli Enti allo scopo preposti.

Anche edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari.

## Capo V - PRESCRIZIONI VARIE

## Art. 48

(Norme di edilizia antisismica)

In relazione al disposto dell'art.1 della Legge 28.2.74 n.64 nella esecuzione dei lavori edili, e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni tecniche di buona costruzione contenute nell'art.3 e 4 della Legge stessa, nonche' di quanto disposto dalla L.R. n.9 del 7.1.83:

Art. 49  
(Decoro generale)

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i soggetti e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, di apparecchi d'illuminazione stadale, le antenne Radio e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo, e confusione visiva.

Art. 50  
(Manutenzione)

Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco puo' obbligare l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, il Sindaco su parere della Commissione Edilizia, puo' richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell'interessato, il Sindaco puo' provvedere di autorita' a spese del medesimo.

Art. 51  
(Tabelle stradali e numeri civili)

Le tavelle stradali ed i numeri civili sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occuparli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 52  
(Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici)

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di

sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti imputabili.

Art.53  
(Uscite dalle autorimesse e rampe)

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.), deve intercorrere un distanza minima di almeno 10,00 ml., misurata fra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l'uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livellata inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 3,50 di lunghezza.

Art.54  
(Zoccolature)

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura ed alla umidità. Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.

Art.55  
(Elementi aggettanti)

Nessun aggetto superiore a 10 cm. può essere ammesso sotto la quota di ml.3,50 in qualsiasi prospetto di pubblico passaggio.

Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell'altezza effettiva di metri 4,00 dal marciapiede rialzato purché tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre metri 1,20 e purché non superino la larghezza del marciapiede rialzato.

Nel caso di marciapiede non rialzato l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti deve essere di metri 4,50.

Tuttavia, ove non vi sia intralcio alla viabilità pedonale e veicolare possono consentirsi altezze inferiori a quelle previste dai commi precedenti e comunque non inferiore m.3.

Nel caso di fabbricati contigui i balconi chiusi dovranno terminare a mt.3,00 dal confine.

Art.56  
(Intercapedine)

Il Comune puo' concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purche' si riservi la facolta' di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purche' dette intercapedini siano lasciate contemporaneamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui all'art.29.

Art.57  
(Coperture)

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti, ivi compresi i volumi tecnici (vani comando ascensori - lavanderia - stendici), devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse.

Le coperture devono essere muniti di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, che convoglino le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura.

Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzati in materiale indeforabile almeno per una altezza di mt.2,00.

Art.58  
(Recinzioni)

Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate.

Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente.

Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilita' per la circolazione.

Art.59  
(Mostre - vetrine - insegne)

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe

devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

Art.60  
(Marciapiedi e porticati)

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i porticati, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale. E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree cortilive, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm.50.

Art.61  
(Zone verdi e parchi)

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Art.62  
(Depositi di materiali)

I depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per l'igiene pubblica e del suolo, o per l'incolimita' pubblica e privata.

Art.63  
(Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani)

I fabbricati nuovi, ampliati o modificati devono disporre di un locale o di un manufatto per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Detto locale o manufatto deve essere al piano terra e, indifferentemente che sia ricavato nel fabbricato o all'esterno del medesimo, deve avere accesso e aerazione direttamente dall'esterno.

Art. 64  
(Cassette per corrispondenza)

Tutti i complessi d'abitazione, individuali e collettivi, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.

Capo VI - CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE

Art. 65  
(Norme generali)

Tutte le attività urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale sono disciplinate dal P.R.G. e sono esercitate nell'assoluto rispetto dell'eventuale Piano Regolatore Intercomunale del P.R.G. e dei suoi piani particolareggiati di esecuzione.

Le norme di attuazione del P.R.G., stabiliscono i criteri di urbanizzazione delle aree nelle varie zone, i volumi massimi, le caratteristiche della edificazione e della rete viaria, i vincoli e le modalità aventi come scopo l'ordine e la funzionalità urbanistica del territorio.

Art. 66  
(Norme particolari)

L'autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderia, verande e serre sul terrazzo a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica nell'insieme. Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadono.

E' consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato nelle coperture, purché tale sistemazione assicuri la continuità degli spazi a verde quando ne esista la possibilità e ne sia riconosciuta l'opportunità.

Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli speciali, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti.

Art.67  
(Aree scoperte)

L'utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora di alberature d'alto fusto, le zone rative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate ad attrezzature, giochi, ecc.

Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente accessibili dal pubblico.

Art.68  
(Parcheggi)

Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione destinata ad abitazione, uffici o negozi.

Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli.

I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario.

Art.69  
(Protezione dell'ambiente)

L'attività edilizia nell'ambiente storico è soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose d'interesse storico e artistico. Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere il secolare assetto della città, il Sindaco e la Commissione Edilizia possono adottare tutte le possibili cautele per controllare ogni proposta di insediamento o di trasformazione nei suoi principali e secondari aspetti di massa, di linea, di colore, di materiali.

## Capo VII - EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONE PARTICOLARE

Art. 70

(Edifici ed ambiente con destinazioni particolari)

Edifici scolastici, alberghieri, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sottostanno oltre che alle norme previste nel presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

Art. 71

(Locali per allevamento e ricovero di animali)

I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del Testo Unico sulle Leggi sanitarie e alle previsioni del P.R.G., e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

Art. 72

(Impianti per lavorazione insalubri)

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle leggi sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del citato Testo Unico ed alle previsioni del P.R.G. e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

## TITOLO III LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

### Capo I - DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE - ESECUZIONE

Art. 73

(Domanda di lottizzazione e documenti a corredo)

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale apposita domanda in carta da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli

altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento;

2) Planimetria di progetto in scala 1:500;

3) Profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;

4) Schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edili previsti dal progetto;

5) Schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotti, rete di illuminazione, distribuzione della energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato), con l'indicazione dei rispettivi affacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;

6) Tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria;

7) Norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi ecc.;

8) Relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

9) Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;

10) Planimetria su base catastale, in scala 1:2000 riportante i limiti delle proprietà nonché destinazioni d'uso del suolo, previste dal P.R.G.;

11) Proposta di convenzione.

La presentazione dei documenti di cui ai nn.3 e 4 del presente articolo è obbligatoria per le lottizzazioni in zone ove sono consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o sono consentite altezze superiori ai 25 metri.

La presentazione dei documenti di cui ai predetti n.3 e 4 può essere richiesta dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, anche in ogni altro caso.

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti, devono

essere presentati in 5 (cinque) copie.

Art.74  
(Proposta di convenzione)

La proposta di convenzione deve prevedere:

- a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (art.4 legge 29 settembre 1964 n.847) e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto precedente;
- b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle lottizzazioni o di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La quota e' determinata in proporzione alla entita' ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;
- c) il termine, non superiore ai 10 (dieci) anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;
- d) l'impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito, in danaro o mediante polizza fidejussoria, presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore pari a del costo presunto delle opere di urbanizzazione;
- e) l'impegno ad eseguire a propria cura e spesa le opere di urbanizzazione primaria, e su richiesta del Comune, quelle di urbanizzazione secondaria o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi;
- f) Rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d'ufficio ai sensi dell'art.82 del presente regolamento.

Art.75  
(Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria)

Il Comune puo' convenire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti per il Comune; come pure puo' convenire che il luogo della cessione parziale delle aree per singoli opere, vengano cedute integralmente per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere.

Di conseguenza nel caso di cui al comma precedente il proprietario deve versare la somma corrispondente alla

quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

## Art. 76

(Procedura per la autorizzazione della lottizzazione)

Il Sindaco, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia Comunale, quando la lottizzazione proposta presenti delle diffidenze rispetto alle norme previste per la zona dal P.R.G., respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione.

Indi anche in pendenza dell'approvazione di detta deliberazione da parte della Giunta Amministrativa il Sindaco provvede a chiedere il nulla osta del Ministrero dei Lavori Pubblici o del Provveditorato alle Opere Pubbliche a norma dell'art. 28 della vigente legge urbanistica.

Intervenuto detto "nulla osta" nonché l'approvazione della deliberazione consiliare, a norma dell'art. 41 octies della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, si procede alla stipula della convenzione che, resa esecutoria dal Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del proprietario lottizzante.

Il Sindaco, quindi, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione, corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.

## Art. 77

(Validita' della autorizzazione per le lottizzazioni)

L'autorizzazione per la lottizzazione ha la validita' massima di 10 (dieci) anni. Puo' convenirsi anche un termine piu' breve.

## Art. 78

(Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi. Progetti relativi. Esecuzione. Controlli)

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente previste nel P.R.G. e nelle relative norme di attuazione.

I progetti esecutivi di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati così come previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione dell'inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

## Art. 79

(Penalità per inadempienza da parte del lottizzatore)

Qualora scaduti il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiore all'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione dalla cauzione.

## Art. 80

(Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione)

Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune.

Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

## Art. 81

(Concessione edilizia nella lottizzazione)

Per la domanda ed il rilascio delle concessione edilizia per l'edificazione nel Titolo I del presente Regolamento.

## Capo II - COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Art.82

(Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione)

Il Sindaco ha facolta' di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione una volta approvato, e' notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facolta' di variare il progetto di lottizzazione in conformita' delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facolta' di procedere alla espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai proprietari comuni sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all'art.73 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni differenti rispetto alle norme del P.R.G.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art.83

(Deroghe)

Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facolta' di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento e dalle norme di attuazione del P.R.G.

Tale facolta' puo' essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla-osta dei competenti Organi ai sensi dell'art.3 della Legge 21 dicembre 1955 n.1357.

In tale caso il termine di 60 (sessanta) giorni previsto all'art.11 del presente Regolamento e' prorogato del tempo occorrente per lo sviluppo delle procedure relative al conseguimento dei nulla-osta predetti.

## Art. 84

(Adeguamento delle costruzioni preesistenti)

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, nelle parti interessate da ricostruzione o ripristino, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.

## Art. 85

(Controlli e repressione abusi)

AI sensi dell'art.32 della Legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, il Sindaco esercita, mediante i funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere che vengono effettuate nel territorio comunale.

Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure nella esecuzione non sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalita' contenute nella concessione edilizia, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori riservandosi di prendere i provvedimenti che risultino necessari per apportare le modifiche o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessa di aver efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Per i lavori iniziati senza la concessione edilizia o proseguiti dopo la precisata ordinanza di sospensione le opere vengono considerate abusive ed il Sindaco puo', previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali che possono essere applicate nei confronti del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore congiuntamente responsabili.

Quando l'inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amministrazioni Statali ed organi da esse dipendenti, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell'art.29 della Legge 17 agosto 1942 n.1150.

## Art. 86

(Sanzioni)

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento Edilizio vengono applicate ai termini degli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n.383.

La inosservanza alle norme igienico-edilizie sono punibili con le penalita' stabilite dall'art.344 del T.U.

sulle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265.

Salvo quanto stabilito dalle Leggi sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, a norma dell'art.41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, sostituito dall'art.13 della Legge 6 agosto 1967 n.765, si applica:

a) l'ammenda fino a lire un milione per la inosservanza delle norme prescrizioni e modalita', esecutive previste nell'art.32 - primo comma - della Legge 17 agosto 1942 n. 1150;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art.28 della Legge stessa.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la concessione edilizia o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore vanale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Tale disposizione e' applicabile anche nel caso di annullamento della concessione.

Fatte salve le predette sanzioni, le opere iniziate senza licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, ai sensi dell'art.41ter della Legge 17 agosto 1942 n.1150, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unita' immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel piano urbanistico.

#### Art.87

(Entrata in vigore del Regolamento)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e dopo la successiva prescrizione pubblicata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.

## Capo 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art.88 (Opere già autorizzate)

Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove disposizioni purché l'inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della concessione rilasciata e le opere vengano ultimate entro 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio.

### Art.89 (Occupazione di suolo pubblico)

Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione di aree pubbliche devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro.

### Art.90 (Depositi di materiale nelle zone residenziali)

I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fascie di rispetto della viabilità, devono essere eliminate entro il termine di 2 (due) anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

### Art.91 (Antenne Radio e T.V.)

Negli edifici esistenti sulla cui copertura siano installate più di due antenne per radio e per televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con una unica antenna centralizzata entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

### Art.92 (Autorimesse private, bassi servizi, lavanderie, ecc)

Le autorimesse private, le lavanderie e gli altri impianti e costruzioni esistenti indicati ai precedenti art.69, non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati alle norme vigenti

entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.